

Repertorio n. 52515

Raccolta n. 24888

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'IPPO-
TERAPIA - ONLUS" CON SEDE IN PESARO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

tredici dicembre duemilaventidue

13.12.2022

alle ore 10.45

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidi n. 15,
io sottoscritto dr CESARE LICINI Notaio in Pesaro, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro
e Urbino procedo alla redazione del verbale di assemblea
dell'associazione dell'"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'IPPOTERAPIA
- ONLUS" con sede in Pesaro (PU) via Fontesecco n. 103, c.f.
e P.I. 02021050410 in persona del Presidente del Consiglio
Direttivo Dr. VENANZINI RAIMONDO nato a Pesaro (PU) il 1
maggio 1946, residente a Pesaro (PU) viale Trieste n. 107
presente in audio-video conferenza attivata sul mio PC col-
locato nel mio studio, il quale, assunta la presidenza per
designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato
segretario per la redazione del verbale dell'assemblea che
si è tenuta in audio-videoconferenza alla mia costante pre-
senza, il presente verbale viene da me notaio redatto nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi
di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375,
ult. comma del codice civile.

Io notaio do atto che in audio-video conferenza attivata sul
mio PC collocato nel mio studio, alle ore 10.45 si è riunita
l'assemblea degli associati della predetta associazione per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto della associazione al fine di
acquisire la personalità giuridica e conformarlo alle pre-
scrizioni per l'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Dr. VENANZINI RAIMONDO
ha constatato, in mancanza delle formalità di convocazione,
la presenza nella medesima sessione di audio-video conferen-
za sopra descritta:

- di tutti gli associati in proprio o per delega,
- dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
- Dott. Venanzini Raimondo -Presidente
- Dr.ssa Armani Stefania -Consigliere
- Signor Baronciani Paolo -Consigliere
- Dott. Gaudenzi Giovanni -Consigliere

onde questa assemblea é validamente costituita in forma to-
talitaria ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine
del giorno, pur in assenza di formale convocazione, essendo
presenti in audio video conferenza come sopra identificata,
tutti gli associati e tutte le cariche sociali, ed essendosi
tutti i partecipanti dichiarati sufficientemente informati
sugli argomenti all'ordine del giorno.

Registrato a Pesaro
il 12 gennaio 2023
al n. 122 serie 1T

Nessuno dei presenti si oppone.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea la necessità che l'associazione adegui la denominazione espressa nel proprio statuto al fine che sia conforme alle prescrizioni per l'iscrizione nel RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo Settore, onde conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore e poter accedere alle agevolazioni soprattutto fiscali da tale iscrizione dipendenti, il tutto ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

All'uopo propone l'adozione della seguente nuova denominazione dell'associazione contenente il detto adeguamento: "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'IPPOTERAPIA Organizzazione di Volontariato - ODV", e ne propone l'approvazione e conseguente adozione.

Invita quindi l'assemblea a prendere gli opportuni provvedimenti.

L'assemblea ad unanimità con voto palese espresso oralmente accoglie la proposta del Presidente del Consiglio Direttivo ed approva la seguente nuova denominazione dell'associazione: "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'IPPOTERAPIA Organizzazione di Volontariato - ODV".

Io notaio allego a questo atto sotto la lettera A) previo esonero dalla lettura datomi dal comparente, il testo dello statuto sociale contenente la deliberata modifica.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore undici

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, in due pagine di un foglio, da me Notaio letto al comparente, che lo dichiara conforme alla propria volontà, alle ore undici

FIRMATO CESARE LICINI NOTAIO

"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'IPPOTERAPIA Organizzazione di Volontariato - ODV"

COSTITUZIONE

ART.1

E' costituita l'associazione "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'IPPO-TERAPIA Organizzazione di Volontariato - ODV", iscritta al n. 668 del Registro delle persone Giuridiche presso la Prefettura di Pesaro e Urbino, giusta decreto prefettizio in data 19 settembre 2011, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n.460 del 4/12/ 97 e successive modificazioni e integrazioni, e delle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore.

SEDE

ART.2

L'Associazione ha sede in Pesaro strada Fontesecco 103.

SCOPO SOCIALE

ART.3

L'associazione persegue, senza scopo politico e di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria.

L'associazione ha in particolare lo scopo di contribuire, alleviandone le sofferenze, alla riabilitazione dei portatori di handicap, facendo sì che disadattati fisici e mentali possano trarre benefici dalla rieducazione equestre.

L'associazione si propone :

inoltre di:

a) contribuire a promuovere ricerche mediche nel settore secondo gli indirizzi del comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo dell'A.N.I.R.E.

b) diffondere la rieducazione equestre.

c) raccogliere fondi per gli scopi suddetti.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente, Organismo o Associazione pubblica o privata con i quali ritenga utile avere dei collegamenti.

L'Associazione infine potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura tanto da privati che da Enti pubblici o privati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'Europa, lo Stato, la CEI, la Regione, la Provincia, il Comune.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

SOCI

ART.4

Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle

attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 6

Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 7

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripeti-

zione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

a) L'Assemblea ordinaria dei soci elegge il Consiglio Direttivo.

b) Tutti i soci hanno il diritto all'informazione ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

c) I soci che prestano servizio presso l'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

d) Tutti i soci che prestano servizio di volontariato presso l'Associazione dovranno essere assicurati in ossequio alle norme sancite dalla legge.

DOVERI

ARTICOLO 9

Tutti i soci che intendono svolgere la propria attività devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento dei soci tra di loro all'interno e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà con correttezza e buona fede.

ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

Può essere escluso il socio che commette azioni che Contrastano con gli scopi dell'Associazione o ne pregiudicano il patrimonio.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o per morosità o indegnità.

L'esclusione per morosità e/o indegnità verrà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il socio escluso o dimissionario non può vantare alcuna pretesa o restituzione di beni nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il Segretario;

f) l'Organo di Controllo

Il Collegio dei Proviviri, ove nominato, si compone di tre membri nominato dall'Assemblea e dura in carica un anno e i componenti sono rieleggibili.

Il Revisore Legale, ove nominato, deve essere iscritto all'Albo istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

L'Assemblea dei soci è generale, ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

ARTICOLO 13

L'Assemblea generale a cui partecipano tutti i soci, può essere convocata anche due volte all'anno per definire i criteri generali di indirizzo dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria a cui partecipano tutti i soci ordinari in regola con le quote associative è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente entro centoventi giorni di ogni anno e delibera:

- sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e sul programma di massima per l'anno in corso;
- elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Pro-biviri, il Revisore legale;
- delibera su tutte le altre materie e questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

In caso di particolari necessità l'approvazione del bilancio potrà essere prorogata di ulteriori sessanta giorni.

ARTICOLO 14

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci ordinari in regola con le quote associative, previa specificazione dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale. Della stessa viene data pubblicità attraverso posta, mezzi telematici quali posta elettronica e fax.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo nonché l'ora, il giorno e il luogo della riunione in seconda convocazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta in calce all'avviso e può essere portatore di una sola delega.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo il caso in cui siano necessarie particolari maggioranze.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, cui potrà delegare i poteri che ritiene del caso.

Il consiglio direttivo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea che lo nomina, e sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo vengono chiamati a far parte anche medici ed esperti di equitazione.

La partecipazione agli organi sociali e l'esercizio di funzioni dirigenziali sono gratuiti, non consentono di trarre alcun beneficio e non danno diritto ad alcun compenso o guadagno, anche indiretto, ma solo al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, dietro presentazione di idonea documentazione riepilogativa.

Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; provvede al funzionamento dell'Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione; l'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti i soci.

RAPPRESENTANZA LEGALE

ARTICOLO 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo o in Sua assenza, il Vice-Presidente, hanno la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione.

ART.20

La rappresentanza sociale, nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di legittimo impedimento, al vice Presidente.

ART.21

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice-Presidente, del segretario e del tesoriere.

- b) l'ammissione all'Associazione di nuovi soci effettivi, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.
- c) la determinazione, di anno in anno e non oltre il 31 Agosto, della quota associativa dei soci effettivi e di quella dei soci aderenti.
- d) la radiazione dei soci per inadempienze allo Statuto Sociale e per gravi motivi.
- e) la nomina di un direttore tecnico e di uno o più istruttori e la definizione delle loro competenze.
- f) la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale.

ART.22

Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

ART.23

Il Presidente ha la presidenza del Consiglio Direttivo e dell' assemblea.

Al Presidente spetta di firmare le lettere, i mandati di pagamento, gli assegni e tutti gli atti di ufficio, di assumere e licenziare il personale, di convocare il Consiglio Direttivo e le Assemblee, di dare esecuzione alle deliberazioni sociali, di rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo e di sovrintendere alla amministrazione ed all'osservanza dello Statuto. In caso di vacanza, assenza o impedimento, tali incarichi sono devoluti al Vice-presidente.

ART.24

Al Segretario spetta l'incarico:

di stendere i processi verbali delle sedute, di conservare l'ordine delle carte d'ufficio, di sovrintendere all'ordine e al buon andamento dei Servizi dell'Associazione; al Tesoriere spetta l'incarico di tenere i libri contabili, di provvedere ai versamenti ed ai prelievi del denaro occorrente alle esigenze dell'Associazione in base alle disposizioni impartite dal presidente o da chi per esso.

TESORIERE

ART.25

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 26

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, sen-

za diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART.28

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, e si compone di:

a) Quote di iscrizione e associative, che saranno determinate dal Consiglio Direttivo;

b) un Fondo di Dotazione avente valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

c) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni,

compresi:

d) Contributi volontari, elargizioni, donazioni, sovvenzioni e lasciti;
e) Contributi dello Stato, di Enti Pubblici e privati, di Organismi internazionali;

f) Rimborsi derivati da convenzioni

Attività marginali di carattere commerciale e produttivo g) comprensive anche di pubblicazioni sotto qualsiasi forma di comunicazione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e con riferimento a questa, sarà redatto un bilancio, o un rendiconto, che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e precisione e dare una rappresentazione veritiera, prudente e corretta, allo scopo di fornire una informazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dei risultati, ed avendo la sensibilità e l'attenzione di fornire un quadro trasparente anche alla sfera esterna all'organizzazione.

L'elaborazione di questo documento si conformerà alle regole di cui all'art. 10, n. 11, lett. g, D. Legs 460 del 1997 e all'art. 20 bis, d.p.r. 600 del 1973, o alle future norme che le integreranno o modificheranno.

AVANZI DI GESTIONE

ART. 30

All'associazione é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.31

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

SCIoglimento

ART.32

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con maggioranza di tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore ed indica la destinazione del patrimonio dell'Associazione, in ogni caso da devolversi ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore (art. 9 CTS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ed escludendo ogni ripartizione di beni tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione assume esclusivamente funzioni di controllo fino al termine delle operazioni di liquidazione.

MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 33

Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci in regola con le quote associative, presenti o rappresentati con delega, ogni socio può essere portatore di una sola delega.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 34

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, in prima istanza al Collegio dei Probiviri, ove nominato, in caso di disaccordo o di assenza del Collegio dei Probiviri ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali da nominarsi dalle parti interessate ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Pesaro.

Il Collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ARTICOLO 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto è fatto espresso riferimento alle norme di legge.

LEGGE APPLICABILE

ART.36

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme contenute nel Libro I del Codice Civile con l'adeguamento alle prescrizioni richieste per beneficiare del trattamento di cui al citato D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

FIRMATO CESARE LICINI NOTAIO